

Informativa 106_2020

ROMA 14 ottobre 2020

**Definito l'accordo relativo al "Lavoro Agile" emergenziale.
La FLP Giustizia si riserva.**

Come previsto, in data odierna, l'Amministrazione ha incontrato le OO.SS. per la definitiva formulazione dell'**accordo relativo allo smart working, da adottare ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid 19.**

L'Amministrazione, dopo averci informato che, per motivi contingenti ad un'altra riunione che si stava svolgendo in aula Livatino, né il Ministro, né il Sottosegretario con delega al personale e neppure il Capo di Gabinetto sarebbero stati presenti, precisava che la Dottoressa Barbara Fabbrini era stata delegata alla firma dell'accordo in parola. L'Amministrazione ha quindi dato la parola alle OO.SS. per il consueto "giro di tavolo" per definire gli eventuali ultimi aggiustamenti all'accordo. **La FLP Giustizia nel suo intervento ha subito evidenziato il fatto che, dall'ultimo incontro sulla materia avuto al tavolo tecnico, sono intervenuti ulteriori normative sullo smart working. Infatti, proprio ieri 13 ottobre 2020, è stato emanato un DPCM del Presidente del Consiglio Conte con il quale all'articolo 3 comma 3 è stata elevata la percentuale del personale che può svolgere attività in lavoro agile, dal 50% ad ALMENO il 50%. Detta modifica, recepita nell'accordo su richiesta della FLP, modifica l'articolo 2 comma facendo sì che il 50% non sia più il tetto massimo, bensì la percentuale minima che potrà usufruire di tale forma di lavoro.**

Quello che invece è rimasto nel limbo della discussione, è stata l'ulteriore novità normativa che abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Amministrazione **per ciò che attiene i lavoratori fragili. Nello specifico abbiamo chiesto di aggiornare i riferimenti normativi oltre al DPCM del 13 ottobre c.a. anche alla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha convertito "in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", in seguito ribattezzato "Rilancio 2".**

In particolare tra le modifiche apportate ci interessano, soprattutto, quelle relative al maxi emendamento del Senato, avvenuto il 6 ottobre 2020, contenente importanti misure a tutela dei lavoratori considerati "fragili", ossia coloro "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salva-vita" oppure "in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Questa ultima nuova fonte normativa, congiuntamente a quanto indicato dalla nota della Funzione Pubblica DFP-0062798-P-del 2 ottobre 2020 in risposta a dei quesiti del MIT, che nel penultimo paragrafo recita:....."ritenersi altrettanto possibile che le amministrazioni possono valutare di escludere dal computo del 50% i lavoratori fragili,".....ci ha portato a proporre alcune modifiche rispetto al testo originario dell'articolo 2 dell'accordo al comma 3 e precisamente;

3) Nella percentuale di cui al comma precedente, non rientrano né le categorie indicate all'art. 4, c. 4, nn. I e II, né i lavoratori che convivono e/o prestano assistenza ai soggetti rientranti in tali categorie, né infine, quei lavoratori genitori di figli minori di 14 anni durante eventuali quarantene.

Tutte le suindicate categorie hanno il diritto di rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile; qualora ciò non sia possibile, lo svolgimento di attività in modalità agile deve essere assicurata in ogni caso, anche adottando soluzioni inclusive, al fine di assicurare agli stessi l'espletamento di tali attività in smart working, come ad esempio l'organizzazione di specifiche attività di formazione professionale. In via residuale, ove ciò non fosse ulteriormente possibile o di facile realizzazione, il periodo di malattia sarà equiparato ad ogni effetto ad un periodo di ricovero ospedaliero.

Nella percentuale minima del 50% rientreranno invece tutti gli altri lavoratori, non rientranti nelle suindicate categorie, anche avvalendosi del criterio di rotazione orizzontale.

A questo punto l'Amministrazione ha sospeso la riunione per rivedere i contenuti dell'accordo.

Alla ripresa il dottor Alessandro Leopizzi ha dato lettura in modo abbastanza veloce delle modifiche apportate dove nella parte introduttiva è stato inserito il richiamo al DPCM del 13 ottobre e all'articolo 2 comma 2 è stato modificato (come sopra riportato) che dal 50% è passato ad **ALMENO il 50% del personale.....**così come richiesto dalla FLP. Mentre per ciò che attiene la modifica relativa ai lavoratori fragili e precisamente relativa all'articolo 2 comma 3 l'Amministrazione non ha ritenuto di apportare alcuna modifica, indicando solo in modo generico nel nuovo articolo 19 intitolato (*Clausola di riserva*)

1) Le parti concordano che restano impregiudicate tutte le ulteriori tutele concesse ai lavoratori, anche deboli o fragili, dall'ordinamento vigente.

Subito dopo la dottoressa Barbara Fabbrini ha chiesto il consueto giro per le dichiarazioni di "voto". Per i motivi su esposti la FLP Giustizia si è riservata di firmare l'Accordo. Si precisa che insieme alle richieste odierne **la FLP Giustizia durante i tavoli tecnici aveva ulteriormente richiesto l'ampliamento degli applicativi disponibili per le attività cd smartabili per il coinvolgimento degli Uffici NEP, Sorveglianza, GDP e Uffici Minorili, oltre il pagamento del buono pasto e del rimborso delle spese effettuate dai lavoratori riguardanti i consumi elettrici, la connessione alla rete Internet e le comunicazioni telefoniche con l'Ufficio, battaglia solo temporaneamente rinviata.**

Ed invero, non si perda di vista che questo accordo ha una validità temporanea, circoscritta al perdurare dello stato di necessità. Nei prossimi giorni scioglieremo la riserva oggi formulata.

Come sempre vi terremo costantemente informati.

L'Ufficio Stampa